



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 140 del 22-08-2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI MACERATA E IL COMUNE DI SARNANO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

L'anno **duemiladiciannove** il **ventidue** del mese di **agosto** alle ore **19:00**, in Sarnano nella solita sala delle adunanze del Comune, si sono riuniti, a seguito di regolare invito, i componenti della Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PIERGENTILI LUCA	SINDACO	P
CEREGIOLI FRANCO	VICE SINDACO	P
CENSORI STEFANO	ASSESSORE	P
INNAMORATI STEFANIA	ASSESSORE	P
PESCI FLORIANA	ASSESSORE	A

Presenti N. 4

Assenti N. 1

Assiste il Dr. GIULIANA SERAFINI con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

ART.49 COMMA 1^ D.LGS 18.08.2000 N.267

PARERE DI Regolarita' tecnica

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNA MARINOZZI

PARERE DI Regolarita' contabile

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to EMANUELE CRISOSTOMI



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, modificato dalla L.120/2010 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 33 della L.29/07/2010 n.120 ha inserito il co.9 bis dell'art.186 e il co.8 bis dell'art. 187 del d.lgs 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) prevedendo che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale in composizione monocratica possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.L.vo cit., secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;

Dato atto che:

- l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del D.L.vo cit. e che il Tribunale di Macerata ha manifestato la propria disponibilità a stipulare con il Comune di Sarnano idonea convenzione a riguardo;
- questo Ente ha già stipulato con il Presidente del Tribunale di Macerata apposita convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 07.07.2011;

Tenuto conto che l'effettuazione di tali progetti risulta essere di indubbia utilità per la collettività, tanto per i contenuti educativi quanto per il possibile supporto che offre alla gestione di alcuni servizi comunali;

Considerato che l'Amministrazione comunale, alla luce dell'esperienza passata, ha manifestato l'interesse al rinnovo della convenzione "*de quo*" con il Tribunale di Macerata, per lo svolgimento



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

delle attività che i soggetti sono chiamati a svolgere, descritte nell'art. 1 della convenzione stessa;

Visto lo schema di convenzione composto da n. 8 (otto) articoli ed allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale ed, in particolare, l'art. 5, nel quale si precisa che:

- è fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta;
- è obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, le cui spese potranno essere finanziate, almeno fino all'anno 2019, con il Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuto, dover approvare lo schema di convenzione "*de quo*";

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla presente deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.i.;
- la Legge 241/90 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi di legge;

DELIBERA

1. di considerare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della motivazione;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione, composto da n. 8 (otto) articoli, da stipulare con il Presidente del Tribunale di Macerata per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti condannati, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco pro-tempore, in qualità di legale rappresentante del Comune di Sarnano, alla sottoscrizione della convenzione "*de quo*";
4. di dare atto che la convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della stipula e di stabilire che il Comune di Sarnano non potrà impiegare più di 1 persona nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ed in particolare nelle attività indicate nell'articolo 1 della convenzione stessa;
5. di dare mandato ai Responsabili competenti dell'adozione degli atti necessari all'attuazione del presente atto, ivi compresa la trasmissione della comunicazione relativa all'adozione del presente atto al Tribunale di Macerata per gli adempimenti di competenza e per la



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

sottoscrizione della convenzione;

6. di dare atto, inoltre, che le attività svolte dai soggetti interessati sono a titolo gratuito, non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione e non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con l'Amministrazione comunale;
7. di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante la trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267



Comune di Sarnano

Provincia di Macerata

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to LUCA PIERGENTILI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. GIULIANA SERAFINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO n. 1017

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 D.Lgs. 267/2000.

Lì, 05-11-2019

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

X La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì, 05-11-2019

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI

Per copia conforme all'originale.

Lì, 05-11-2019

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
*F.to Dr.ssa ANNA MARINOZZI

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93.
